

Bologna 11.04.2008

Verbale dell'incontro dei Conservatori del Registro Imprese
avente ad oggetto l'esame del D.M. n. 37/08

La riunione inizia alle ore 10.00

All'incontro partecipano i Conservatori delle Camere di Commercio di: Bologna (Serra), Ferrara (Pirazzini), Pesaro (Zandri), Ravenna (Venturelli), Rimini (Mazzarino).

Sono inoltre presenti gli addetti agli uffici interessati dalla materia delle Camere di Bologna (Occhionorelli e Romagnoli), Ferrara (Tassinari), Forlì-Cesena (Raggi e Spighi), Modena (Marzocchini e Pavarotti), Parma (Morpanini), Piacenza (Quadrelli), Ravenna (Dapporto) e Reggio Emilia (Cafasi).

Nel corso della riunione sono state evidenziate le criticità emerse dall'analisi del DM n. 37/08 e sono emerse le seguenti valutazioni

- 1) Per le imprese in attività si rileva che la nuova normativa non prevede nè un periodo transitorio per le imprese già attive nel solo settore dell'impiantistica "industriale", precedentemente esclusa dalla legge n. 46/90, nè riconosce esplicitamente la validità delle abilitazioni ottenute ai sensi della legge n. 46/90 per il settore non civile. In attesa di precise indicazioni in merito dal Ministero, si valuta che nell'immediato non sia opportuno effettuare sulle imprese già iscritte per le attività del settore "industriale" delle verifiche dirette ad accertare il possesso dei nuovi requisiti previsti dal DM n. 37/08;
- 2) Analogamente, nell'immediato, non si adotteranno provvedimenti di revoca per coloro che risultino svolgere la funzione di responsabile tecnico in più di una impresa o che risultino trovarsi nell'incompatibilità prevista dall'art. 3 comma 2 del DM 37/08. Il divieto per il responsabile tecnico designato di ricoprire la funzione per una seconda impresa, o lo svolgimento a carattere continuativo di altre attività, si applicherà inderogabilmente per le denunce di esercizio dell'attività impiantistica pervenute dal 27 marzo 2008;
- 3) In caso di continuità d'esercizio d'impresa (per conferimento di azienda o situazioni analoghe) si ritiene sussista la possibilità di riconoscere idonee le abilitazioni dei responsabili tecnici già riconosciute secondo la legge n. 46/90. Si ritiene però che non vi sia l'automatico riconoscimento dei requisiti professionali per colui al quale erano state precedentemente riconosciute le abilitazioni ex legge n. 46/90 quando, successivamente alla cessazione della propria impresa o dalle mansioni di responsabile tecnico di terze imprese, chiedi l'abilitazione necessaria per ricoprire nuovamente le mansioni di responsabile tecnico. Nel caso in cui il richiedente non avesse alcuno dei requisiti prescritti dall'art. 4 del DM n. 37/08 si dovrà valutare il caso specifico con particolare prudenza.
- 4) Si ritiene che il responsabile tecnico abilitato ex legge 46/90 possa continuare ad operare nel settore dell'impiantistica "non civile". Diversamente, colui che operava nel settore dell'impiantistica "industriale" potrà avere l'abilitazione solo se in possesso dei requisiti attualmente richiesti dall'art. 4 del DM n. 37/08;
- 5) Oltre a modificare la collocazione di alcune tipologie di impianti rispetto allo schema del previgente art. 1 della legge 46/90, si rileva che il DM n. 37/08, all'art. 3 comma 3 dispone che le imprese dichiarino l'attività esercitata indicando specificatamente a quale lettera ed a quale voce corrispondano rispetto all'articolo 1, comma 2 del Decreto in parola. A tale proposito si ritiene opportuno sollecitare la società "Infocamere" affinché esegua al più presto gli opportuni aggiornamenti del sistema informatico in modo da allineare alla nuova normativa le informazioni contenute nei relativi documenti certificativi emessi dalla Camera di Commercio.

- 6) Relativamente alla procedura di riconoscimento dei requisiti professionali, si sottolinea la problematica interpretazione del combinato disposto dei commi 3 e 4 dell'art. 4 del Decreto. I partecipanti alla riunione appartenenti alle Camere di Bologna, Ravenna e Parma rilevano l'opportunità di proseguire con la procedura di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali attualmente applicata dalla maggioranza degli Enti camerali della regione (ad eccezione della Camera di Modena), fino a quando non diventerà pienamente operativa la nuova procedura della "Comunicazione Unica" di cui all'art. 9 della legge n. 40/2007;
- 7) In merito agli adempimenti connessi al deposito delle dichiarazioni di conformità dell'impianto, il Dr. Pirazzini rileva che, dalla lettura coordinata della normativa in merito, non appare scontata l'interpretazione dell'art. 11 del Decreto orientata nel senso di considerare obbligatorio il deposito della dichiarazione unicamente allo sportello unico del Comune nel cui territorio insiste l'immobile oggetto dell'attività impiantistica. I presenti, tenuto conto dei notevoli risvolti operativi conseguenti alla applicazione della normativa in esame, valutano sia opportuno approfondire tale aspetto e di riesaminare l'argomento in un prossimo incontro.

La riunione termina alle ore 13.30